

Bellinzona
23 gennaio 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso
presentato il 28 settembre 2015 dal signor

[redacted]
(patr. dall' [redacted]);

contro la decisione 19 agosto 2015 del

Municipio del Comune [redacted]

viste le risultanze istruttorie e le osservazioni 25 novembre 2015 del
Municipio del [redacted]

preso atto della replica 21 dicembre 2015 dell' [redacted]
(patr. dall' [redacted], nonché della duplica 27
gennaio 2016 del Municipio del [redacted]

richiamate le decisioni cautelari 30 ottobre 2015 e 22 dicembre 2015 del
Presidente della Commissione cantonale per la protezione dei
dati;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

IN FATTO

che, con missiva 10 febbraio 2015 e successivo scritto 1. aprile 2015, l' [REDACTED] per il tramite del suo patrocinatore ha chiesto al Municipio [REDACTED] (di seguito: il Municipio) la cancellazione o l'anonimizzazione del messaggio municipale n. 1810/2014 del 20 ottobre 2014 contenente dei dati personali a lui riconducibili;

che, a seguito della risposta negativa da parte del legale dell'Autorità comunale, il ricorrente ha inoltrato, in data 11 giugno 2015, un'istanza di blocco ex art. 25a LPDP con richiesta di una decisione formale;

che, con risoluzione municipale del 17 agosto 2015, il Municipio ha negato l'istanza di blocco confermando la pubblicazione sul sito istituzionale nella sua forma completa del messaggio municipale n. 1810/2014.

L'autorità comunale ha ritenuto che si giustificasse un interesse generale preponderante alla pubblicazione del messaggio municipale n. 1810/2014 del 20 ottobre 2014 nella forma integrale, con il fatto che – con l'avvio di un'azione giudiziaria da parte dall' [REDACTED] contro un agente della polizia comunale – egli abbia messo in cattiva luce e lesso l'immagine del Comune. Quest'ultimo ha quindi ritenuto che la popolazione, sempre esaurientemente informata, avrebbe dovuto essere ragguagliata attraverso gli abituali canali informativi sui fatti accorsi e sulla decisione adottata dal Consiglio comunale anche in questo caso.

La risoluzione municipale indicava la possibilità di inoltrare ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato;

che l' [REDACTED] ha impugnato la summenzionata decisione davanti al Consiglio di Stato con l'atto ricorsuale citato in ingresso postulando l'accessibilità del messaggio municipale in parola solo nella forma anonimizzata e solo su istanza di parte;

che, con raccomandata 7 ottobre 2015, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha trasmesso d'ufficio alla scrivente

Commissione gli atti in applicazione dell'art. 6 cpv. 1 Legge sulla procedura amministrativa (LPAMM);

che, con il suo gravame, il ricorrente rileva come la pubblicazione integrale del messaggio municipale violi la sua sfera personale e che non sia giustificata da alcuna norma. Con il ricorso egli ha altresì postulato l'adozione di provvedimenti cautelari volti all'immediato blocco della divulgazione del messaggio municipale o alla sua anonimizzazione sino ad evasione della procedura di ricorso;

che, con decisione 30 ottobre 2015 il Presidente della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha parzialmente accolto l'istanza cautelare ordinando al Municipio di anonimizzare il messaggio municipale n. 1810/2014 del 20 ottobre 2014 da tutti i dati riconducibili al ricorrente;

che una seconda istanza di provvedimenti cautelari presentata dall'██████████ – volta a ribadire l'ordine di anonimizzare il contenuto del messaggio municipale, con la precisazione che non deve in alcun modo essere riconducibile alla sua persona tramite un motore di ricerca – è stata respinta dal Presidente di questa Commissione siccome la questione della collegabilità del messaggio anonimizzato alla persona del ricorrente riguarda piuttosto il funzionamento dei motori di ricerca ed esula pertanto dalla sua competenza (cfr. decisione Presidente del 24 dicembre 2015);

che, con la sua risposta, il Municipio si riconferma nelle allegazioni e tesi di diritto contenute della decisione impugnata;

che, delle ulteriori allegazioni delle parti, sviluppate anche in sede di replica e duplice, si dirà – nella misura del necessario all'evasione della denuncia – nei considerandi qui appresso;

ritenuto,

IN DIRITTO

che, giusta l'art. 31a LPDP, è pacifica la competenza decisionale di questa Commissione. Il ricorso può essere evaso senza che si debbano assumere ulteriori atti istruttori, poiché gli estremi della vertenza sono chiaramente definiti dalla documentazione sin qui raccolta (art. 25 LPAm);

che, giusta l'art. 25a cpv. 1 LPDP, la persona interessata può far bloccare in ogni momento la trasmissione dei suoi dati; l'organo responsabile può esigere che la domanda venga formulata per iscritto. Nonostante il blocco, la trasmissione è permessa (art. 25a cpv. 2 LPDP) se: l'organo responsabile è obbligato a farlo dalla legge (lett. a), oppure il richiedente rende verosimile che la persona interessata ha fatto bloccare la trasmissione allo scopo di impedirgli l'attuazione di pretese giuridiche e la difesa di altri interessi degni di protezione (lett. b).

La norma riserva l'applicazione dell'art. 11 cpv. 2 LPDP (25a cpv. cpv. 3);

che, secondo quest'ultima norma, nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della legge del 15 marzo 2011 sull'informazione e la trasparenza dello Stato (LIT) se: i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici (lett. a), e sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati (lett. b);

che al Municipio compete l'informazione al pubblico sulle questioni di particolare interesse (cfr. dall'art. 112 cpv. 1 Legge organica comunale, LOG) che deve essere data nel rispetto dei principi generali dell'adeguatezza, chiarezza e rapidità ove sussista un interesse generale e non vi si opponga un interesse pubblico o privato preponderante (art. 5 cpv. 1 e 2 LIT);

che inoltre le informazioni di interesse generale o ritenute importanti vengono diffuse tramite le pagine internet, anche degli organi comunali (cfr. art. 5 cpv. 4 LIT) qualora non vi sia una disposizione legale contraria (art. 4 Regolamento LIT);

che, nella fattispecie concreta, questa Commissione deve quindi verificare se l'Autorità comunale ha correttamente bilanciato l'interesse generale alla diffusione di informazioni inerenti l'attività comunale a quello del privato cittadino di proteggere la propria sfera privata e, qualora quest'ultimo sia preponderante, se la rimozione del messaggio municipale sia necessaria, oppure se sia sufficiente una sua anonimizzazione;

che, in esito al quadro normativo precedentemente esposto, questa Commissione ritiene che sia legittimo concludere che l'interesse vantato dal ricorrente alla protezione della sua personalità prevale sull'interesse alla pubblicità degli atti comunali. Infatti una pubblicazione sulla pagina internet del Comune di dati relativi al ricorrente non è in alcun modo legittimata;

che, nonostante la divulgazione in internet di dati personali non appaia giustificata così come effettuata dal Municipio, è altresì vero che il principio della pubblicità – con riserva di segretezza – che deve caratterizzare l'operatività delle Autorità (cfr. art. 1 LIT) può essere ottenuto con l'anonimizzazione del messaggio municipale n. 1810/2014 del 20 ottobre 2014 di tutti i dati riconducibili all' [REDACTED], senza che si renda necessaria la sua totale rimozione;

che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso va quindi parzialmente accolto con conseguente ordine al Municipio del [REDACTED] di anonimizzare il messaggio municipale n. 1810/2014 del 20 ottobre 2014 da tutti i dati riconducibili all' [REDACTED]

che mentre altre sanzioni non possono essere adottate, in difetto di base legale;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 LPAm). Essa non viene tuttavia posta a carico del Comune, essendo comparso in causa, soccombendo, non per tutelare interessi propri, bensì per motivi derivanti dalla sua funzione;

che si giustifica l'assegnazione di un'indennità a titolo di ripetibili al ricorrente essendosi avvalso del patrocinio di un legale iscritto all'Albo (art. 49 LPAm);

per i quali motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è **parzialmente accolto**.

Di conseguenza, è fatto ordine al Municipio del [redacted] di anonimizzare il messaggio municipale n. 1810/2014 del 20 ottobre 2014 da tutti i dati riconducibili all'[redacted]

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia. Il Municipio del Comune di Paradiso rifonderà all'[redacted] fr. 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.

4. Intimazione:

- al Municipio del [redacted]
- all'[redacted] per il tramite dell'[redacted]

5. Comunicazione:

- all'Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza, Residenza.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo